

PETIZIONE

Premesso che:

- la rappresentanza femminile nelle istituzioni pubbliche con accesso a cariche elettive è praticamente inesistente (in Lombardia le Consigliere sono sette)
- la presenza femminile nelle istituzioni e negli enti da esse dipendenti è scarsa
- il numero delle donne elettrici costituisce il 51,87 % dell'elettorato
- il diritto costituzionale garantisce al genere femminile un'adeguata rappresentanza
- il Consiglio Regionale della Campania ha moltiplicato la presenza delle donne nel Consiglio Regionale avendo varato la legge elettorale che prevede un voto di preferenza per un candidato maschio ed un voto di preferenza per una candidata femmina, pena l'annullamento della seconda preferenza

Riferimenti legislativi e pronunciamenti:

- l'art. 51 della Costituzione modificato con L. Cost. 3/2001 che, "corregge quelle distorsioni che impediscono ad una rappresentanza ideale, ma astratta, di divenire anche effettiva» come si legge nella relazione introduttiva della L.C.
- l'art. 117 della Costituzione, 7° comma, come modificato dalla L. Cost. 3/2001 che stabilisce: Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive;
- la legge europea, dell' 8 aprile 2004, n. 90, sull'elezione del Parlamento europeo, che, all'art. 3, ricorda che «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati» come recepita dall'art.56 D.Lgs.11/04/06 n.198 "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- art.3 della "Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna" New York, 18/12/1979;
- art.23 della "Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E." (detta: "Carta di Nizza"),
- la decisione 19/06/2000, n. 2000/407/CE (sull'equilibrio dei sessi nei comitati e nei gruppi di esperti istituiti dalla U.E.) e la raccomandazione 2/12/1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio sulla partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale)
- la Risoluzione ONU del 2 luglio 2010 che ha istituito la nuova agenzia ONU dedicata alla promozione dei diritti delle donne e all'uguaglianza di genere "UN Women "
- la legge elettorale della Regione Campania n. 4 del 27/03/2009 che all'art. 4 comma 3 recita: "L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";
- il pronunciamento positivo della Corte Costituzionale sulla legge della Campania (sent. N.4 del 14 /01/ 2010) che si allega in sintesi;
- l'appello della Conferenza nazionale delle Presidenti delle CRPO regionali del 9 ottobre 2010 e del 17 novembre 2011 per l'introduzione della "doppia preferenza di genere";

Allegati: estratto della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge della Regione Campania

Sunto della Sentenza n. 4 del 14-01-2010 (ud. del 15-12-2009) della Corte Costituzionale

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della L.R. 27 marzo 2009, n. 4, Campania - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 Cost.. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.